

preso atto che l'Italia svolge un ruolo crescente nel contesto internazionale, in particolare per il suo impegno attivo nelle iniziative tese a creare condizioni di pace e cooperazione internazionale, di sicurezza e stabilità nei rapporti fra gli Stati, di affermazione dei diritti umani e di tutela delle comunità nazionali minoritarie;

riaffermato l'impegno dell'Italia nella ricerca di un nuovo e più giusto ordine mondiale garantito da un'azione più efficace degli organismi internazionali (Onu, Osce), obiettivo a cui è anche finalizzata la partecipazione all'alleanza nord-atlantica;

riaffermato inoltre l'impegno dell'Italia per una sempre maggiore integrazione europea nelle politiche di sicurezza e di difesa;

constatato che il nostro Paese è sempre più spesso protagonista in missioni di pace e di sicurezza che richiedono l'esistenza di forze armate di qualità ed, in buona percentuale, pronte ad un rapido impiego, che presuppone contingenti più limitati ma ciò con addestramento specifico e non solo militare;

constatato inoltre che quasi tutti i Paesi europei, pur con la rilevante eccezione tedesca, hanno deciso di sospendere o abolire la leva, professionalizzando le loro Forze armate, e che tale scelta non può essere ignorata anche nella prospettiva di una integrazione dei sistemi di difesa;

verificato che per questi e altri motivi non è più necessario e quindi opportuno imporre ai giovani italiani di prestare il servizio di leva penalizzandoli nel loro inserimento nell'attività lavorativa;

ritenendo quindi necessario programmare la sospensione dell'obbligo di leva e la professionalizzazione delle Forze armate, riducendone la consistenza numerica, migliorandone tempestività di intervento e capacità operative e adottando un nuovo sistema di incentivi che permetta di disporre del numero necessario di soldati volontari;

ritenendo inoltre necessario istituire un servizio civile volontario aperto ai giovani italiani di entrambi i sessi impegnato per risolvere le grandi esigenze sociali del Paese e nelle iniziative di solidarietà internazionale:

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro tre mesi una relazione in cui sia prevista:

a) la profonda trasformazione delle Forze armate con la sospensione dell'obbligo di leva ed il reclutamento di un numero congruo di volontari;

b) la riduzione quantitativa dello strumento militare in un quadro di qualificazione ed ammodernamento, tenendo conto dei vincoli di bilancio;

c) la previsione dei tempi a ciò necessari;

d) un'ipotesi di istituzione del servizio civile volontario.

(1-00356) « Ruffino, Spini, Basso, Camoirano, Caruano, Chiavacci, Gatto, Malagnino, Migliavacca, Ruzzante, Settimi, Gaetano Veneto ».

(4 marzo 1999).

La Camera,

premesso che:

le Forze armate italiane, come è a tutti noto, necessitano di una radicale ristrutturazione e di un deciso rinnovamento: tale processo deve riguardare uomini, mezzi ed organizzazione;

all'elemento quantitativo, al numero inteso come potenza, all'esercito di popolo di derivazione napoleonica, occorre infatti aggiungere l'elemento qualitativo ispirato da concetti quali la professionalità e l'efficienza, entrambi cardini essenziali di una moderna politica militare della difesa e della sicurezza;

il servizio di leva non deve solo concretizzarsi nella partecipazione ad un servizio armato all'interno di una struttura militare, ma anche nel concorso alla realizzazione delle funzioni di tutela e sorveglianza del territorio;

le Forze armate, nell'attuale contesto, non dovrebbero essere formate totalmente su base professionale e volontaria, ma composte anche da personale di leva a coscrizione obbligatoria per una durata inferiore agli attuali dieci mesi, anch'esso giustamente motivato, radicato sul territorio, con compiti difensivi e soprattutto come punto di forza per far fronte alle ricorrenti emergenze, come quelle dovute al dissesto idro-geologico del territorio italiano:

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro tre mesi una relazione che delinei le modalità per riformare le Forze armate in direzione di un sistema cosiddetto « misto », che concepisca la coesistenza di un nucleo centrale interoperativo e flessibile, qualitativamente e tecnologicamente all'avanguardia, composto da personale di carriera, volontario e retribuito, con un corpo militare composto da personale di leva, a coscrizione obbligatoria, giustamente motivato, per la durata di sei mesi, equiparando a questo il servizio sostitutivo civile, con compiti spiccatamente difensivi e di natura territoriale, distribuito e radicato sul territorio di origine e di residenza dei coscritti;

a dare attuazione pratica ed immediata all'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in modo da permettere agli enti locali di usufruire nel miglior modo possibile delle proprie risorse umane, integrando il maggior numero di coscritti all'interno di corpi e forze di polizia municipale e provinciale;

ad adoperarsi in modo più razionale ed efficiente, anche in politica estera, per dare attuazione ad un modello di difesa europeo, slegato da quelle iniziative di polizia internazionale più volte intraprese da

alcuni paesi membri della Nato, anche all'interno dei confini dell'Europa stessa.

(1-00358) « Comino, Gnaga, Bampo, Rizzi ».

(8 marzo 1999).

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

la situazione politica internazionale venutasi a creare dopo la caduta del muro di Berlino e la conseguente fine della contrapposizione dei blocchi occidentali ed orientali ha ridotto l'eventualità di conflitti ad ampio spettro;

l'esigenza di mantenere le forze armate di cospicua consistenza è necessariamente diminuita mentre si è fatta sempre più sentire la necessità di forze ad elevato profilo professionale per intervenire, quali strumenti di polizia internazionale, in missioni di mantenimento della pace, a fronte dei numerosi focolai di conflitti limitati;

il tradizionale sistema di coscrizione obbligatoria non riesce più a preparare sufficientemente i militari per l'assolvimento dei nuovi compiti sia per la breve durata della ferma istruttiva sia per il continuo avvicendamento che lo stesso sistema provoca nei reparti ove ne riduce inevitabilmente l'efficienza operativa;

il servizio di leva, con la sua obbligatorietà, determina un blocco - peraltro squilibrato a causa dei privilegi previsti dalle leggi per alcune categorie di giovani - all'inserimento dei giovani stessi nel mondo del lavoro;

il fenomeno dell'obiezione di coscienza sta crescendo a dismisura al punto da concretizzarsi in 54.867 domande nel 1997 e 71.043 domande nel 1998, incrementando in tal modo il numero degli esenti dal servizio militare, peraltro ridotto anche dagli esoneri per calamità naturali tuttora in vigore in alcune parti del terri-

torio italiano, quali il basso Piemonte, la Lomellina, le Marche, l'Umbria e parte dei paesi campani;

la riduzione della forza bilanciata comporta ancora degli esuberi, sia pure ridotti, ma tali da determinare discrezionalità nell'amministrazione, causata da criteri di non sempre facile ed imparziale applicabilità;

Forza Italia, fin dalla sua nascita, ha previsto nel suo programma politico la costituzione di forze armate volontarie aperte anche alle donne;

la maggior parte dei Governi europei, compresa la Francia che per prima istituì l'esercito di popolo nel 1792, ha già optato per questa nuova formazione;

l'evoluzione verso questo nuovo modello di difesa non può trascurare il contemporaneo ammodernamento dei sistemi di comando e controllo nonché dei sistemi d'arma;

la fase di transizione non può ignorare la contemporanea presenza di militari professionisti e di militari di leva, per cui si renderà necessaria la massima attenzione per evitare frammischiamenti che esaltino trattamenti differenziati;

una ristrutturazione di così ampia portata non potrà essere considerata « no cost » e dovrà prevedere l'allocazione di specifiche poste di bilancio, oltre ai proventi delle economie realizzate sia con la riduzione delle forze sia con la cessione di materiali ed infrastrutture non più necessarie;

impegna il Governo

a presentare entro 30 giorni un documento che definisca scopi, modalità, tempi e risorse finanziarie atte al conseguimento di uno strumento difensivo su base volontaria e professionale, esteso anche alle donne e dotato di mezzi idonei a realizzare l'interoperabilità con le forze armate di altre Nazioni nel quadro delle alleanze previste

e delle missioni di pace decise e condivise con le Organizzazioni Internazionali cui l'Italia si onora di appartenere.

6-00075. Giannattasio.

La Camera,

premesso che:

il mutato contesto politico-strategico internazionale ha chiamato l'Europa e l'Italia a nuove responsabilità non più limitate alla difesa delle proprie frontiere, ma estese alla partecipazione a missioni di pace finalizzate al mantenimento dell'ordine internazionale, della legalità, della stabilità e dello sviluppo democratico;

i doveri di sicurezza e di difesa non possono essere solo confinati all'interno del territorio nazionale, ma debbono proiettarsi anche fuori di esso qualora si manifesti un rischio diretto o indiretto;

ai nuovi compiti si collega l'esigenza della tutela degli interessi della comunità internazionale che hanno visto aumentare il numero e l'importanza delle operazioni di mantenimento della pace;

tali mutamenti hanno portato all'abolizione del servizio militare di leva obbligatorio in paesi come l'Olanda, il Belgio e più recentemente la Francia, passando a forze armate di tipo professionale aggiungendosi a paesi come la Gran Bretagna, l'Irlanda ed il Lussemburgo il cui esercito è costituito da professionisti;

questa modifica è stata realizzata attraverso un programma di graduale eliminazione della leva attraverso una decrescente chiamata dei giovani al servizio militare obbligatorio e alla definitiva istituzionalizzazione di forze armate professioniste;

l'Italia per fronteggiare adeguatamente le nuove esigenze ha bisogno di uno strumento militare armonico, flessibile e in grado di assicurare funzioni importanti e delicate che vanno da quelle attinenti alla presenza e alla sorveglianza a quelle per la difesa degli interessi esterni e a quelle per

il contributo alla sicurezza, alla legalità internazionale, e alla difesa internazionale degli spazi nazionali;

tutto ciò comporta un mutamento sostanziale del ruolo delle forze armate, chiamate ad impegni più vasti e differenziati rispetto al passato sia in interventi esterni (come in Libano, Kurdistan, Namibia, Mar Rosso, Golfo Persico, Somalia, Mozambico, Albania ed ex Jugoslavia) sia per il concorso dato alle forze di polizia nell'esercizio di un efficace controllo sul territorio nazionale per le operazioni « Vespri Siciliani », « Bronzi di Riace » e « Partenope »;

l'assolvimento di queste funzioni può essere assicurato compiutamente disponendo di forze armate con il requisito della tempestività e della prontezza, della mobilità e della sostenibilità;

si impone la necessità di una ristrutturazione del nostro apparato militare puntando sui seguenti irrinunciabili indirizzi: *a)* riduzione quantitativa; *b)* professionalizzazione; *c)* acquisizione o rafforzamento di una capacità di intervento esterno; *d)* miglioramento qualitativo; *e)* possibilità di operare in modo combinato e congiunto; *f)* integrabilità delle strutture di comando; *g)* integrabilità delle strutture di comando in complessi multinazionali ed interforze;

l'entità della popolazione giovanile disponibile a svolgere il servizio militare obbligatorio è esigua e soprattutto in presenza di un numero sempre crescente di obiettori di coscienza, il cui impegno, pur essendo altrettanto gravoso, è certamente meno pericoloso di quello militare ed è svolto senza la sottomissione al codice penale militare;

la scelta di forze armate a caratterizzazione professionale e volontaria si giustifica a seguito di una attenta analisi del problema nelle sue varie implicazioni facendo decadere i molteplici e annosi problemi connessi con la leva obbligatoria (posto di lavoro, frequenza all'università, rinvii);

valutata la riforma sotto il profilo quantitativo per identificare l'entità dei professionisti necessaria allo svolgimento dei compiti ad essi assegnati;

valutate infine le indicazioni emerse nel dibattito parlamentare dell'8 marzo 1999;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro il 30 aprile 1999 un disegno di legge che definisca tempi celeri e adeguate modalità dell'intero processo di riordino delle forze armate su base volontaria garantendo la efficienza delle forze armate e la loro operatività;

a provvedere ad indicare nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2002 la copertura dei costi della trasformazione, anche con dismissioni dei beni immobili del ministero della difesa non più utilizzati e non più necessari, da realizzare secondo appositi programmi configurati dal ministero stesso;

a presentare contestualmente al piano di ristrutturazione delle forze armate un progetto di valorizzazione e potenziamento delle esperienze e strutture di servizio civile, comprese forme volontarie, agevolate ed incentivate cui possano accedere anche le donne.

6-00076. Tassone.

La Camera,

considerato che:

nella coscienza dei cittadini italiani va sempre più maturando la percezione del servizio militare di leva in termini di *corvée* imposta dallo Stato, alla quale sempre più spesso ci si sottrae attraverso il ricorso all'obiezione di coscienza, come dimostra il numero sempre crescente di giovani che opta per la prestazione del servizio civile in luogo del servizio militare obbligatorio;

non può trascurarsi il fatto che nell'Europa unita le Forze armate dei maggiori Paesi sono quasi tutte articolate su

base professionale, scelta alla quale peraltro alcuni di essi (Francia e Gran Bretagna) sono pervenuti in anni recenti;

le prospettive per la realizzazione di una identità europea di sicurezza e di difesa impone un'evoluzione delle Forze armate dei singoli Paesi che vi partecipano in una direzione armonica, assumendo scelte coerenti con una prospettiva che può preludere alla realizzazione di un'unione politica e non solo economica in Europa;

in tale contesto il Paese è sempre più coinvolto in iniziative internazionali nell'ambito delle quali è richiesto il relativo impegno militare;

l'impiego di contingenti di militari in operazioni all'estero richiede un adeguato livello di preparazione e di professionalità che solo un addestramento specifico e prolungato può consentire di avere;

la professionalità dei militari italiani è rilevabile solo in termini comparativi con i livelli di preparazione delle Forze armate dei Paesi alleati coinvolte nelle medesime operazioni, quasi sempre reclutate su base professionale;

anche i militari italiani in operazioni militari su scenari internazionali sono normalmente professionisti in ferma prolungata;

la Commissione difesa della Camera dei deputati sta procedendo dall'inizio della legislatura all'approfondimento delle prospettive di riforma del servizio militare, ed ha di recente adottato due testi unificati delle proposte di legge ad essa assegnate, il primo per la revisione della disciplina vigente sulla leva ed il secondo per l'introduzione di un servizio militare professionale da attuare dopo un periodo transitorio di cinque anni;

l'Assemblea della Camera dei deputati debba legittimare politicamente attraverso un voto coerente dei gruppi in essa presenti questa scelta della Commissione per consentirle di procedere all'esame di tali testi nella consapevolezza di

un impegno comune tra le forze politiche verso tale importante e storico traguardo;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie a: consentire al Parlamento di poter definire una riforma organica del servizio militare che contempra l'istituzione di un sistema di reclutamento primario articolato su base professionale, riservando il reclutamento su base obbligatoria a situazioni di imprevedibile emergenza;

a definire in una apposita relazione al Parlamento i termini di realizzabilità di tale riforma, individuando le risorse finanziarie necessarie a farvi fronte;

a collaborare con la Commissione difesa della Camera dei deputati, nei termini previsti dal regolamento della Camera dei deputati, al fine di consentire la definizione di un progetto di riforma fattibile nell'ambito del quale siano quantificati gli oneri a carico dell'erario ed i tempi per la relativa attuazione.

6-00105. Romano Carratelli, Molinari.

La Camera,

premesso che:

l'obbligo del sacro dovere di difesa della Patria, solennemente sancito dall'articolo 52 della Costituzione, rimane uno dei principi fondamentali della partecipazione del cittadino in difesa delle istituzioni democratiche e della pace; le modalità con cui si esercita, alla luce delle profonde modificazioni culturali, economiche e geopolitiche degli ultimi decenni, necessitano di una sostanziale riqualificazione in grado di soddisfare le attuali esigenze di uno Stato sempre più integrato nell'Unione europea ed artefice di organismi sovranazionali di prevenzione dei conflitti come l'Osce e le Nazioni Unite;

negli ultimi anni un numero sempre più consistente di giovani si è dichiarato obiettore di coscienza al servizio militare imponendo al legislatore la promul-

gazione di leggi che consentissero l'esercizio di questa libertà civile all'interno del sacro dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione; le forme non armate e non-violente di difesa della pace e delle libere istituzioni sono state definite dalla stessa Corte costituzionale come perfettamente rispondenti — al pari della difesa militare — agli obblighi previsti dalla Costituzione;

appare sempre più necessaria una consistente riduzione dell'attuale struttura delle forze armate anche come forma di superamento dell'attuale modello di difesa ed una sua trasformazione in uno strumento meno mastodontico, più efficiente ed agile anche se sempre supportato dall'assunzione da parte della cittadinanza del sacro dovere della difesa della Patria:

la salvaguardia e la modernizzazione del carattere popolare della difesa acquisisce una moderna centralità democratica nel momento in cui i poteri vengono sempre di più concentrati verso l'alto e alla crisi degli Stati nazionali non fa seguito — al contrario delle leggi del mercato libere di invadere ogni spazio della vita umana — un riposizionamento in una sede democratica sovranazionale di una compiuta volontà e partecipazione popolare;

va dunque bandita l'idea stessa di affidare — a fronte delle innegabili inefficienza ed inutilità dell'attuale sistema di leva militare — ad un corpo separato dalla società civile (professionisti della guerra) l'intera struttura della difesa, l'unica legittimata dalla Costituzione all'uso della forza delle armi;

impegna il Governo:

a presentare entro 90 giorni un piano di ridimensionamento e riorganizzazione delle Forze armate e del complesso della struttura della difesa che comporti:

a) la riduzione nei prossimi 5 anni degli effettivi a 180 mila unità, dove il personale di leva obbligatoria e/o prolun-

gata non sia inferiore al 50 per cento dei componenti le tre armi delle Forze armate della Repubblica;

b) la ripartizione delle quote del personale militare professionale (ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo);

c) il transito nella pubblica amministrazione del personale militare professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita;

d) l'affidamento a personale civile di incarichi burocratici, amministrativi e logistici, specie nelle strutture centrali e territoriali, non di specifico carattere militare;

e) le norme per l'accesso delle cittadine di sesso femminile nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza;

f) la riduzione del periodo della ferma di leva entro il 2000 (ad 8 mesi) ed entro il 2002 a sei mesi;

g) a rendere più umana e vivibile la leva, prevedendo: un orario massimo di lavoro di 40 ore settimanali; la libertà nei *week-end*, un innalzamento proporzionale alla distanza da casa della paga per i militari di leva verso i quali non è possibile soddisfare l'esigenza di effettuare la ferma in caserme distanti meno di 100 km dal luogo di residenza; un accesso facilitato alle licenze; l'istituzione di un difensore civico e di un numero verde per combattere il nonnismo ed eventuali soprusi dei superiori nei confronti della truppa;

h) istituzione di una leva della protezione civile, con un proprio Ministero e strutture territoriali, in rapporto con le regioni e gli enti locali e potenziando i vigili del fuoco, in grado di impegnare i giovani nella prevenzione dei cataclismi naturali o per responsabilità umana, lottando contro gli incendi boschivi, alluvioni, terremoti valorizzando il volontariato civile, riconvertendo a tal fine dal militare al civile le risorse umane e finanziarie, impiegando nella nuova struttura della protezione civile il personale militare smilita-

rizzato che deriva dalla riduzione degli organici delle Forze armate e le risorse liberate dalla contrazione delle spese militari;

i) istituzione della « difesa popolare nonviolenta », con una propria scuola di formazione che si avvalga di personale permanente e dei giovani che hanno scelto l'obiezione di coscienza in un servizio che abbia pari dignità con quello militare e serva alla difesa della nazione e degli interessi di pace del nostro Paese;

l) mettere a disposizione del segretario generale dell'ONU un contingente permanente di militari (caschi blu) ed uno equivalente di obiettori di coscienza (caschi bianchi) per missioni di interposizione, di ristabilimento della pace, di aiuto delle popolazioni colpite dalla guerra o da cataclismi.

6-00106. « Nardini, Bertinotti, Giordano, Mantovani, Rossi, Valpiana, De Cesaris, Malentacchi, Boghetta, Vendola, Lenti, Bonato ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 180, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, IN ALBANIA E AD HEBRON, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI UN ULTERIORE CONTINGENTE DI MILITARI DISLOCATI IN MACEDONIA PER LE OPERAZIONI DI PACE NEL KOSOVO (6149)

(A.C. 6149 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.

2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ART. 2.

1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento

per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazioni, per le attività aeree del settore di competenza italiano.

4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione « Arcobaleno », nonché nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attività della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni, si provvede quanto a lire 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6149 – sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 110 » sono aggiunte le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 »;

al comma 2, le parole da: « ; allo stesso personale, si applicano, altresì » fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate," »;

al comma 3, dopo le parole: « entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni » sono inserite le seguenti: « a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede, quanto a lire 45.000 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 12.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — 1. Per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni, si applicano, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in

organico e per i seguenti profili professionali:

a) n. 204/VIII qualifica funzionale "cartografo direttore": 10 unità;

b) n. 271/VIII qualifica funzionale "analista di sistemi": 2 unità;

c) n. 272/VIII qualifica funzionale "analista di procedure": 2 unità;

d) n. 206/VI qualifica funzionale "assistente idrogeotopocartografo": 13 unità;

e) n. 276/VI qualifica funzionale "programmatore": 6 unità;

f) n. 207/V qualifica funzionale "disegnatore specializzato": 17 unità.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1,5 miliardi per il 1999 e a lire 3 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4-ter. — 1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, le parole: "cittadini stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini della Repubblica federale jugoslava".

ART. 4-quater. — 1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del

territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;

c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.

2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

(A.C. 6149 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

ART. 2.

Sopprimere il comma 3.

2. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

Sopprimere il comma 4.

2. 2. Gnaga, Rizzi, Terzi.

ART. 3.

Al comma 3 sostituire le parole: 70 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

3. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla missione « Arcobaleno » possono cedere, gratuitamente, al governo albanese i beni utilizzati al fine di favorire la ripresa di quel paese.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, che cedono i beni, sono riconosciuti contributi, nella misura massima complessiva di lire 4 miliardi, con onere a carico delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 si provvede con decreto del ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

4. I materiali utilizzati dalle amministrazioni pubbliche nonché quelli ceduti dal Ministero della difesa al Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei compiti della missione « Arcobaleno », per i quali sia accertata la distruzione o l'irreperibilità, sono dichiarati legalmente scaricati.

5. La delegazione italiana di esperti (DIE), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, coopera con il Dipartimento della protezione civile

per le esigenze organizzative e logistiche connesse alle attività umanitarie in territorio albanese.

3. 01. Governo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Gnaga, Rizzi, Terzi.

ART. 4-*quater*.

*Dopo l'articolo 4-*quater* aggiungere il seguente:*

ART. 4-*quinquies*.

1. L'articolo 6-*ter* del decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, è soppresso.

4-*quater*. 01. Gnaga, Rizzi, Terzi.

(A.C. 6149 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace Est Europa, negli ultimi anni ha subito disparità di trattamento economico, diverso tra missione e missione, e dagli altri partner internazionali, così da creare disagio e malumore tra il personale interessato;

impegna il Governo

a equiparare i trattamenti economici delle missioni esperite fino ad oggi a quelli stabiliti per le operazioni di pace in Bosnia Herzegovina e nella Repubblica federale

jugoslava delle altre nazioni europee e a retribuire le prestazioni già effettuate che devono ancora essere saldate.

9/6149/1. Ascierto.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 prevede, a favore del personale militare dei contingenti impiegati nei territori della ex Jugoslavia, trattamenti di missione ridotti del 20 per cento;

tenuto conto dei disagi e dei rischi che il personale deve affrontare nello svolgimento del compito;

considerato che il personale che si reca in missione all'estero nelle stesse zone, non impegnato in attività operativa, percepisce il trattamento di missione al 100 per cento,

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti normativi utili, le necessarie misure correttive affinché i trattamenti economici per il personale impiegato nelle missioni umanitarie all'estero per il mantenimento della pace siano corrisposti in misura intera, senza alcuna riduzione.

9/6149/2. Giannattasio, Tassone, Ruffino, Molinari, Romano Carratelli, Cola, Acierno.

La Camera,

preso atto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3. 01 del Governo

impegna il Governo

ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo aggiuntivo 3. 01, a trasmettere una relazione al Parlamento in cui siano analiticamente illustrati gli oneri connessi alle cessioni di materiali ivi previste.

9/6149/3. Tassone, Giannattasio, Ruffino, Ascierto, Romano Carratelli.

PROPOSTE DI LEGGE: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (244-bis-403-bis-780-bis-1417-bis-1628-bis-2327-bis-2576-bis-2586-bis-2610-bis-B)

(A.C. 244 – sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

ART. 1.

(Commissione di garanzia).

1. È istituita la Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da cinque esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore. La funzione di coordinatore non può essere svolta consecutivamente per più di tre anni.

3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono

amministrare enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.

4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari alla retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità viene corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

(A.C. 244 – sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Organizzazione della Commissione).

1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché le modalità di

gestione del fondo ad essa assegnato, sono disciplinati con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In sede di prima applicazione il regolamento è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza del parere della Commissione.

3. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo. Il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle Amministrazioni destinatarie.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'organizzazione e il funzionamento della Commissione aggiungere le seguenti: , la dotazione e la retribuzione del personale da assumere,

2. 1. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-

siglio dei ministri , con le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,

2. 2. La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in assenza del parere della Commissione con il seguente periodo: I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere comunque emanato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2. 3. La Commissione.

Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: La Commissione aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione.

2. 4. La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli.

2. Qualora, dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:

a) chiede agli organi competenti, compresi i servizi di controllo interno, di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e con-

trolli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 4;

b) chiede alla Guardia di finanza nell'ambito della propria competenza di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;

c) effettua segnalazioni alla Corte dei conti per quanto di competenza e trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9.

2. Qualora, dalla documentazione di cui al comma 1, emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei doveri di imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, la Commissione:

a) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare;

b) sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza nell'ambito della propria competenza a svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti

dalla legge, concordando con tali organi tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti.

3. Gli organi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nei successivi trenta giorni i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.

4. In caso di inattività degli organi di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.

5. La Commissione esercita altresì i compiti previsti al Capo II.

3. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Anagrafe patrimoniale).

1. È istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 9.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, sentita l'AIPA.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: i numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1, e gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

3. 01. *(Nuova formulazione)* La Commissione.